



Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Docenti

Approvato dal Collegio dei Docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 10 novembre 2010

Art. 1 – Composizione e competenze

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'istituto e dal dirigente scolastico, che lo presiede.
2. Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.

Art. 2 - Convocazione

1. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal dirigente scolastico a mezzo di avviso e/o circolare interna da affiggersi all'albo della scuola almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, da inserirsi nella cartella degli avvisi e da pubblicarsi sul sito della scuola. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data e l'ora di inizio dell'adunanza.
3. L'inserimento all'ordine del giorno della discussione ed eventuale votazione di mozioni può essere chiesta da almeno un terzo dei componenti del Collegio. Le mozioni devono essere coerenti con gli argomenti trattati e devono essere presentate al dirigente scolastico, congiuntamente alla richiesta di inserimento all'ordine del giorno, almeno due giorni prima della data di convocazione.
4. L'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti o l'esclusione di argomenti presenti possono essere proposti, solo ad inizio seduta, dal dirigente scolastico o da almeno un terzo dei componenti del Collegio, inclusi gli assenti all'adunanza. La proposta è accolta se approvata all'unanimità.

Art. 3 - Convocazione su richiesta dei docenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il Collegio dei Docenti, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei docenti, indirizzata al dirigente scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art. 4 - Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ivi compresi i testi delle mozioni di cui all'art. 2/c. 3, sono depositati presso la segreteria della scuola, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso di convocazione o, per le mozioni, della richiesta di inserimento all'ordine del giorno, al fine di consentire ai docenti di averne adeguata informazione.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai docenti.

Art. 5 - Adunanza del Collegio dei docenti

1. È dovere d'ufficio dei docenti partecipare alle adunanze del Collegio. Le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate. Il dirigente scolastico stabilisce con propria determinazione le forme per la verifica delle presenze. Per la validità delle adunanze del Collegio dei Docenti è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Collegio, senza computare a tal fine il dirigente scolastico.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda la presenza di una maggioranza qualificata dei docenti.
3. Il numero dei presenti viene accertato, quando ciò risulti necessario, mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato dopo mezz'ora se il numero prescritto non è inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il dirigente



scolastico dichiara deserta l'adunanza, ne fa prendere atto a verbale e rinvia la seduta, con lo stesso ordine del giorno, per il primo giorno libero non festivo alla stessa ora, purché non coincidente con l'orario settimanale di lezione.

4. I docenti che escono dal luogo ove si svolge il Collegio dopo la verifica della presenza ne danno avviso al segretario del Collegio che ne registra l'uscita e avverte il dirigente scolastico dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il dirigente scolastico sospende l'adunanza e rinvia la seduta secondo la modalità prevista al punto tre, per l'escussione dei rimanenti punti all'ordine del giorno.
5. Ciascun docente può motivatamente chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale.

Art. 6 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Il verbale delle adunanze del Collegio è redatto in forma sintetica. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e il testo delle delibere approvate, il contenuto degli interventi è riportato solo nel caso in cui la messa a verbale di specifiche frasi sia richiesta dagli interessati.
2. È facoltà di ciascun componente far inserire a verbale proprie dichiarazioni testuali.
3. Il verbale è redatto entro quindici giorni, è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è approvato nella seduta successiva.
4. Almeno cinque giorni prima della successiva adunanza del Collegio, copia del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti in sala insegnanti.
5. La lettura, ad inizio riunione, del verbale dell'adunanza precedente è obbligatoria solo se richiesta dal dirigente scolastico o da almeno tre componenti.
6. Le richieste di correzione del verbale dell'adunanza precedente vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che viene letta e sottoposta a votazione. Le modifiche approvate vanno ad integrare il verbale stesso a cui si riferiscono.
7. Gli atti del Collegio sono a disposizione di ciascun componente per la loro visione. Di essi può essere rilasciata copia su domanda dell'interessato.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del Collegio dei Docenti sono di norma chiuse: nessuna persona estranea al Collegio può avere accesso e partecipare ad esse.
2. Il dirigente scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 8 - Adunanza aperta del Collegio

1. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, può convocare l'adunanza del Collegio Docenti aperta ai genitori e agli studenti per rilevanti motivi di interesse della comunità scolastica.
2. In tali particolari adunanze il dirigente scolastico, garantendo la piena libertà di espressione dei docenti membri del Collegio, consente anche interventi delle altre componenti scolastiche che portano il loro contributo di opinioni e conoscenze sugli argomenti trattati.

Art. 9 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I docenti che si astengono dal voto o, se questo è segreto, le schede bianche e nulle non si computano nel numero dei votanti.
2. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla normativa vigente, per i quali si richieda un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Collegio dei Docenti su argomento di competenza esclusiva del Collegio stesso si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, la mozione non è approvata.
3. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 10 - Discussione

Nome file :Regolamento Collegio dei Docenti	Rev.: del 22/04/2014 21:03
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 2 di 3



1. Ogni volta che il Collegio debba assumere una deliberazione, i docenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 11 - Modi di votazione

1. I voti in Collegio possono essere espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i docenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuato". Prima di dar luogo alla votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Nel verbale viene indicato l'elenco dei voti con il voto da ciascuno espresso.
2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Nessun docente può allontanarsi dal luogo della riunione fino a che la controprova non è conclusa. Nel caso sussistano le condizioni previste al punto 1, essa può essere effettuata per appello nominale.

Art. 12 - Votazioni segrete

1. La votazione a scrutinio segreto avviene quando riguarda nomine e designazioni che implicino una scelta tra persone, ovvero quando è richiesta da almeno un terzo dei componenti. Nel concorso di diverse richieste, prevale quella di votazione a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
3. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i docenti aventi più anzianità di servizio. La scritturazione nella scheda di nominativi oltre il numero previsto comporta la nullità del voto.
4. I docenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 13 - Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Collegio il risultato con la formula "Il Collegio approva"
2. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Collegio: se pronunziate non si inseriscono a verbale.

Art. 14 - Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. La durata di un'adunanza non può di norma eccedere le quattro ore. Se a tale scadenza restano da trattare altri argomenti, il Collegio, a maggioranza dei presenti, può deliberare la continuazione dei lavori. In caso contrario, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del Collegio.

Nome file :Regolamento Collegio dei Docenti	Rev.: del 22/04/2014 21:03
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 3 di 3